

**CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI  
NON/E APPARTENENTI ALL'UE O ALLO SEE**

*Scheda aggiornata e corredata del sistema sanzionatorio  
Un ulteriore prezioso supporto per i soci ASAPS*

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, salvo che non siano in possesso di un modello di patente di guida conforme a quelli approvati in convenzioni internazionali, possono condurre sul territorio italiano veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che **non siano residenti in Italia da oltre un anno** e che, unitamente alla medesima patente, abbiano

- un **permesso internazionale** ovvero
- una **traduzione ufficiale in lingua italiana** della patente di guida.

La mancanza della predetta documentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di **€ 400,00** (vedasi art. 135, commi 1 e 8, C.d.S.); mentre per la non conformità del permesso internazionale la sanzione amministrativa è di **€ 78,00** (vedasi art. 135, commi 2 e 9, C.d.S.). Per i conducenti di veicoli stranieri si applica la procedura prevista dall'art. 207 C.d.S. (*pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore*).

La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità; inoltre, i conducenti devono essere muniti, per la guida di determinati veicoli, di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi prescritti dall'autorità dello Stato che ha rilasciato la patente di guida stessa.

Si precisa che i predetti conducenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui il titolare di patente di guida (*extra UE o SEE*) commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ovvero la revoca dello stesso documento; infatti si dovrà procedere nei seguenti modi:

- **PER LA SOSPENSIONE:** il **documento è ritirato**, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa** (*il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine; oppure, ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto*) - **comma 5**, art. 135 C.d.S.
- **PER LA REVOCA:** il **documento è ritirato**, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni** quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187 (*il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine; oppure, ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della*

scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto) - **comma 6**, art. 135 C.d.S..

**SANZIONI:** Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo **116**, commi **15** e **17**, C.d.S. (Notizia di reato all'AG).

### SISTEMA SANZIONATORIO

Patente extracomunitaria	Persona non residente in Italia (es. turista)	Persona residente in Italia da non oltre 1 anno	Persona residente in Italia da oltre 1 anno
<b>Valida</b>	Regolare	Regolare	Art. 135/14 Art. 126/11 <sup>(1)(2)</sup>
<b>Scaduta</b>	Art. 135/13 Art. 126/11 <sup>(3)</sup>	Art. 135/13 Art. 126/11 <sup>(3)</sup>	Art. 135/11 Art. 116/15-17 <sup>(4)</sup>
<b>Note</b>	<p>(1) Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18, C.d.S. (vedasi art. 135/12° comma C.d.S.).</p> <p>(2) Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i 15 giorni successivi, lo trasmette all'UMC competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il Prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata (vedasi art. 135/14° comma C.d.S.).</p> <p>(3) La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i 15 giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità (vedasi art. 135/13° comma C.d.S.).</p> <p>(4) La presente violazione si applica anche se la patente non più in corso di validità sia convertibile.</p>		

Alla data del 10 novembre 2013 **possono essere convertite** in Italia le seguenti patenti di guida straniere:

Albania (*valido fino al 15.08.2014*), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (*valido fino al 12.03.2017*), El Salvador (*valido fino al 19.09.2014*), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele (*valido fino al 10.11.2018*), Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (*valido fino al 08.04.2018*) Slovenia, Spagna, Sri Lanka (*valido fino al 14.11.2016*), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (*valido fino al 12.12.2014*).

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini:

- **Canada:** personale diplomatico e consolare;
- **Cile:** diplomatici e loro familiari;
- **Stati Uniti:** personale diplomatico e consolare e loro familiari;
- **Zambia:** cittadini in missione governativa e loro familiari.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'UE o dello SEE, si rappresenta che il titolare che abbia acquisito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis C.d.S., **può richiedere il riconoscimento** della medesima da parte dello Stato italiano e alla stessa si applica la disciplina dell'articolo 126-bis C.d.S. (patente a punti).

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'UE o dello SEE, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis C.d.S., **può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana**, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 C.d.S. (*il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta*).

#### SISTEMA SANZIONATORIO

Patente comunitaria/SEE	Persona non residente in Italia (es. turista)	Persona con residenza normale in Italia da non oltre 2 anni	Persona con residenza normale in Italia da oltre 2 anni
Senza limiti validità	Regolare	Regolare	Art. 136-bis/3 (ult. per.) 126/11 <sup>(1) (2)</sup>
Patente o altra abilitazione comunitaria/SEE <sup>(3)</sup>	Persona non residente in Italia (es. turista)	Persona senza residenza normale in Italia	Persona con residenza normale in Italia

<b>Valida</b>	Regolare	Regolare	Regolare
<b>Scaduta</b>	Art. 136-bis/1 Art. 126/11	Art. 136-bis/9 Art. 126/11	Art. 136-bis/8 Art. 126/11
<b>Note</b>	<p>(1) Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi <b>2 anni</b> dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta (vedasi art. 136-bis, comma 3, ultimo periodo, C.d.S.).</p> <p>(2) Il documento è ritirato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (vedasi art. 136-bis, comma 8, ultimo periodo, C.d.S.).</p> <p>(3) Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'UE o dello SEE che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18, C.d.S. (vedasi art. 136-bis, comma 7, C.d.S.).</p>		

**NOTA:** Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di **un anno**, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (la disposizione non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia) - La violazione è riconducibile all'art. 132 CdS che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 84,00 (comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale). La sanzione prevista dall'art. 132 CdS è applicabile anche ai cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà senza avere provveduto a nazionalizzare il veicolo (vedasi la circolare del Ministero Interno n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007).

Si precisa che gli stessi veicoli, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della **sigla distintiva dello Stato di origine** (la sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali) - La violazione è riconducibile all'art. 133 C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa di € 84,00 (il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/48093/110/101 del 28 dicembre 1993, ha precisato che "L'entrata in vigore del nuovo codice della strada non ha apportato alcuna modifica alla disciplina della circolazione dei veicoli con targa **A.F.I.** (Allied Force in Italy). In particolare si precisa che per tali veicoli **non è prevista l'applicazione della sigla distintiva** dello Stato di immatricolazione (art. 133) in quanto, proprio per la specifica disciplina, questi veicoli non possono che appartenere alle Forze alleate in Italia. Si chiarisce, inoltre, che ai veicoli in parola ed ai loro conducenti il codice non attribuisce alcuna immunità, salvo quanto disposto per il regime doganale dalla legge 30.11.1955, n. 1335 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico assimilandoli, pertanto, ai veicoli immatricolati in Italia. Quindi le eventuali infrazioni commesse possono essere sanzionate in base alle relative disposizioni del codice. La particolare disciplina indicata dall'art. 207, valida per i veicoli immatricolati all'estero o targati EE, **non trova applicazione per i veicoli targati A.F.I.**, per i quali si procede in base alle procedure stabilite per i veicoli immatricolati in Italia").